

Oggetto: Stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte – Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 - Procedimento ID 90/14415. - Osservazioni

La sottoscritta Rosa D’Amato, europarlamentare, nell’ambito dell’esercizio del proprio mandato, con la presente espone al Vs spettabile Ufficio le osservazioni per l’attività in oggetto.

Premessa

Nella domanda presentata è mostrata una tabella che indica il “Materiale riservato”

Rif.	SCHEDE	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A	Informazioni generali	X	-	X
B	Dati e notizie sull'impianto attuale	X	-	X
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare (*)	X	-	X
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	X	-	X
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio	X	-	X
	Sintesi non tecnica	X	-	-
	Relazione su parti riservate (#)	<input type="checkbox"/>		-
TOTALE SCHEDE ALLEGATE		6		

Secondo la documentazione trasmessa, la documentazione sopra citata avrebbe carattere di riservatezza poiché contiene dati e informazioni legati al segreto industriale quali: materie prime, fonti energetiche e consumi, BAT implementate, schemi a blocchi d’impianti, etc.

Non si ritiene plausibile la presenza di informazioni così riservate in “informazioni generali”, “dati e notizie sull’impianto attuale”, “dati e notizie sull’impianto da autorizzare”, “individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali” e “modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio” al punto tale da negare completamente l’accesso all’intero documento, non permettendone nemmeno una visione parziale.

Trattasi di palese violazione dei diritti d’accesso.

Osservazione n.1 – mancanza di contestuale VIA

Lo stabilimento siderurgico ex ILVA è un impianto soggetto ad AIA e VIA di competenza statale e quindi, secondo il D.Lgs. 152/06, art.7 comma 5, l'autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a cui spetta il rilascio del provvedimento: questo impianto però non risulta abbia conseguito un provvedimento di VIA né antecedentemente al DM n.450 del 04/08/2011 (la prima AIA conseguita), né in occasione dei riesami di quest'ultimo che si sono susseguiti fino al DPCM del 2017, né in ottemperanza ed attuazione ai numerosi provvedimenti normativi varati dal Governo.

Neanche questa ultima istanza presentata presenta elaborati idonei a richiedere ed ottenere una Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazione n.2 – mancanza di contestuale Vinca

L'area dello stabilimento ricade nel territorio dell'Area delle Gravine, dista 1.500 m dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Pinete dell'arco ionico", poco meno di 6 km da SIC "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto", ed ha un impatto diretto sul SIC ZPS "Aree delle Gravine": tale vicinanza ai citati SIC fa sorgere l'obbligo di avviare l'iter della Valutazione di Incidenza Ambientale e presentarne la relativa documentazione, totalmente assente nella domanda presentata.

Osservazione n.3

Dall'Elaborato catastale 14 si nota la presenza di fabbricati presenti in ortofoto ma non accatastati, pertanto va valutata la presenza del relativo titolo edilizio abilitativo e le relative ed eventuali tasse associate.

Osservazione n.4

Dall'elenco delle autorizzazioni in possesso si nota il seguente estratto da cui si nota la mancanza di durata temporale delle autorizzazioni sulla gestione rifiuti (verificare il calcolo della presentazione garanzie fidejussorie e violazione direttive e normativa).

Modalità di costruzione e gestione della nuova discarica ILVA per rifiuti speciali non pericolosi in area cava "Mater Gratiae"	Camera dei deputati e Senato della Repubblica	5 gennaio 2015	Tempo indeterminato	Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 e successiva conversione in legge, con modificazioni – legge 4 marzo 2015 n. 20	Rifiuti
Approvazione modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto	Camera dei deputati e Senato della Repubblica	4 marzo 2015	Tempo indeterminato	Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 e successiva conversione in legge, con modificazioni – legge 4 marzo 2015 n. 20	Rifiuti
Modalità di costruzione e gestione della nuova discarica ILVA per rifiuti speciali pericolosi in area cava "Mater Gratiae"	Camera dei deputati e Senato della Repubblica	4 marzo 2015	Tempo indeterminato	Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 e successiva conversione in legge, con modificazioni – legge 4 marzo 2015 n. 20	Rifiuti

Osservazione n.5

La Direttiva 75/2010 - art.14 comma 1 lettera f indica che le autorizzazioni devono contenere "misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto".

Ai sensi dell'art.271 – comma 14 – del D. Lgs. 152/06 *"In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, **deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali**"*.

Tale obbligo non è ottemperato all'interno della documentazione presentata.

Osservazione n.6

La scarsa ed esigua documentazione presentata non permette di valutare eventuali modifiche rispetto al ciclo produttivo attuale.

Osservazione n.7

Dalla lettura della nota prot.59902 del 14/04/2023, punto 2b, si nota che il Gestore indica *"Risulta, dunque, del tutto irragionevole che la rimodulazione dei termini di tali interventi possa ostare, in sede di riesame (e dunque, peraltro, a valle dell'esaurimento degli effetti del DPCM) all'aumento della capacità produttiva"*, da cui si desume che il Gestore stesso abbia chiesto ulteriori proroghe alle scadenze oppure aumento della capacità produttiva.

Ulteriori proroghe non sono consentite: il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, pertanto se il Gestore non può ottemperare a tale disposizione, l'autorizzazione va revocata ai sensi del punto c) – comma 9 – dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06.

Osservazione n.8

Dalla lettura della nota prot.59902 del 14/04/2023, punto 2a, si nota che il Gestore indica *“riferite alle prescrizioni UA8-26, UA9, art.6 commi 1 e 2, art.13 comma 2 ed UA20 in particolare per quanto riguarda le loro tempistiche di attuazione. Ciò in ossequio al principio secondo cui, nel caso in cui alcuni adempimenti non possono essere completati nei termini previsti entro il periodo di validità dell'AIA (12 anni), tali adempimenti possono essere riscandenzati in sede di rinnovo di AIA.”*, trattasi di ennesima proroga richiesta. Si veda osservazione n.7.

Osservazione n.9

Dalla lettura della Sintesi non Tecnica rev aprile 2023 si evince che per l'area produttiva della ghisa sono stati programmati i seguenti interventi di miglioramento ambientale:

*“AF-2 “Iniezione polimeri altiforni” i cui benefici ambientali attesi sono: riduzione delle emissioni di CO₂ fino a 60.000 t/anno ed economia circolare con utilizzo di materie plastiche riciclate (al posto di fossili) **fino a 60.000 t/anno**”.*

Secondo i dati del Gestore, la produzione del coke è la seguente:

- *Produzione anno 2021: 1.002 kt*
- *Capacità massima di produzione: 3.100 kt*

Pertanto la riduzione è quantificabile con **poco meno del 6%** in termini di massa rispetto ai livelli del 2021 e addirittura meno del 2% della capacità massima di produzione del coke.

Trattasi con buona probabilità dell'introduzione nel ciclo produttivo del cosiddetto “plasmix”.

Per stessa ammissione della ditta proponente l'uso del SRA nel ciclo produttivo dell'acciaio, all'interno dello Studio di Impatto Ambientale è indicato che:

“Il SRA e il carbone polverizzato non riescono ad assolvere pienamente la stessa funzione e per questo motivo, presso gli impianti di utilizzo del SRA, la sostituzione del coke con la plastica è effettuata fino ad un certo limite (ICPE 2006). Il massimo quantitativo teorico di sostituzione del coke con SRA raggiungibile per l'iniezione attraverso gli ugelli è stimato essere pari a 0,070 t/t Hot Metal (anche se la media di sostituzione risulta essere pari a 0,030-0,060 t/t HM) ed è determinato dalle condizioni termochimiche e cinetiche dell'altoforno” e gli impatti in termini di emissioni in atmosfera sono caratterizzati dai seguenti inquinanti indice:

- *polveri sottili (frazioni PM₁₀, PM_{2.5});*
- *ossidi di azoto (NO_x e NO₂);*
- *ossidi di zolfo (come SO₂);*
- *Monossido di carbonio (CO);*

- Ammoniaca (NH₃);
- COV (come Benzene)".

Non ci sono evidenze tecniche, né scenari emissivi o simulazioni, che possano confermare che la sostituzione del carbone coke con il plasmix sia effettivamente un intervento di miglioramento ambientale.

In aggiunta, l'impianto di produzione SRA avrà una capacità di trattamento di **100.000 tonnellate all'anno** di rifiuti plastici non pericolosi a fronte di un uso dichiarato di massimo **a 60.000 t/anno** da parte dello stabilimento di Taranto: non è noto a cosa sarà destinata la differenza di produzione oppure se è previsto un uso maggiore da parte dello stabilimento di Taranto.

Osservazione n.10

Dalla lettura della Sintesi non Tecnica rev aprile 2023 si evince che per l'area produttiva della ghisa è indicato che *"In particolare, subito alla bocca delle tubiere l'ossigeno dell'aria si combina con il carbonio del coke e con quello contenuto negli agenti riducenti iniettati a livello tubiere con formazione di anidride carbonica (CO₂). Il principale agente riducente è costituito da carbon fossile polverizzato secco preparato in un apposito impianto denominato P.C.I."*, da cui si evince che non è previsto alcun uso di metano o idrogeno tra gli agenti riducenti, né tantomeno è indicato l'uso del preridotto.

Pertanto, un eventuale uso dello stesso dovrà essere autorizzato in separata sede in quanto non contemplato nella documentazione presentata.

Osservazione n.11

Dalla lettura della Sintesi non Tecnica rev aprile 2023 non si evince l'adeguamento delle BAT secondo la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi.

Osservazione n.12

In ragione della scarsa documentazione messa a disposizione dal Gestore, e non essendo indicata in essa alcun riferimento, si ricorda che la Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 indica che il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:

- l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;
- l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;
- gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;
- la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;
- interventi per l'efficientamento energetico;

- interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9A1 e riportati nell'Allegato II.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra osservato e riportato si conclude che lo stabilimento di Taranto:

- non possiede tutte le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente
- non ha ottemperato a tutte le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni ricevute
- ha presentato scarsa documentazione con omissioni di dati utili alla valutazione da parte del pubblico

e pertanto la presente chiede la revoca dell'autorizzazione tuttora in vigore ed il non rinnovo oltre il 23 agosto 2023.

Bruxelles, 31/05/2023